

COMUNE DI MASI TORELLO
Provincia di FERRARA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE BANCHE
DATI PERSONALI LEGGE 675/1996

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 IN DATA 21 MAGGIO 1998
PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 25.05.1998
AL 08.06.1998
APPROVAZIONE CO.RE.CO. 03.06.1998 PROT. N. 98/004791

REGOLAMENTO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
COMUNALE DAL 08.06.1998 AL 23.06.1998

ESECUTIVO IN DATA 24.06.1998

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE BANCHE DATI PERSONALI LEGGE 675/1996

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art. 27 della legge 31.12.1996 n. 675.

2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento;
- b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni, o strumenti di programmazione negoziata;
- c) ogni altra funzione o compito strettamente configurabile come "interesse pubblico".

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

ART. 3 - DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO

1. Ai fini del presente Regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2 della legge 31.12.1996 n. 675.

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale, previo censimento dei Responsabili di Uffici e Servizi.
2. Di norma le banche dati di cui al presente Regolamento sono gestite in forma elettronica.
3. I Responsabili di Uffici e Servizi comunicano al Segretario Comunale, anche ai fini della notificazione al Garante di cui all'art. 7 della legge 31.12.1996 n. 675, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata.
4. Le banche dati informatizzate sono protette dalla parola chiave per l'accesso conosciuta dal solo Responsabile. Le banche dati tenute in forma cartacea sono conservate dai rispettivi Responsabili in appositi armadietti chiusi a chiave.

ART. 5 - TITOLARITA' E RESPONSABILITA' DELLA BANCA DATI

1. Quale titolare delle banche dati dell'Amministrazione Comunale, la Giunta nomina il Responsabile delle singole banche dati con provvedimento motivato, sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 1 della legge 31.12.1996 n. 675, anche con contratto a termine di diritto privato, contestualmente all'adozione del provvedimento di cui al 1° comma dell'articolo precedente.
2. Nel medesimo provvedimento di cui al precedente comma 1 può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del Responsabile della banca dati.
3. Il Responsabile:
 - a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti all'Ufficio o Servizio cui sovrintende;
 - b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
 - c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
 - d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
 - e) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
 - f) cura la realizzazione delle singole banche dati cui sovrintende con il Centro Elaborazione Dati del Comune, ove esista;
 - g) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;
 - h) dispone, qualora sia necessario, il blocco dei dati ovvero una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.

4. Nella ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali accessibili al pubblico, il Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.

ART. 6 - SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. A cura del Responsabile della banca dati, vengono individuati in apposito elenco i soggetti incaricati e responsabili del trattamento, da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della legge 31.12.1996 n. 675.
2. Agli incaricati, ove possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata.
3. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore.
4. A cura del Responsabile dell'Ufficio o Servizio competente, vengono dettate opportune istruzioni per garantire la riservatezza degli oggetti iscritti al protocollo generale nella successiva fase di trasformazione in dati.

ART. 8 - INFORMAZIONE

1. A cura del Responsabile della banca dati o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675.
2. I Responsabili degli Uffici e Servizi favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione dei dati, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 12 della legge 31.12.1996 n. 675.

ART. 9 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge 31.12.1996 n. 675 sono presentate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
2. Nelle ipotesi in cui, per la sensibilità dei dati, sia necessario il consenso dell'interessato, il medesimo consenso è prestato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

ART. 10 - RAPPORTI CON IL GARANTE

1. Il Responsabile della banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 31.12.1996 n. 675.

ART. 11 - SICUREZZA

1. Il Responsabile della banca dati provvede, sino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 31.12.1996 n. 675, all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:
 - a) i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;
 - b) l'accesso non autorizzato;
 - c) modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o regolamento;
 - d) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

ART. 12 - CONTROLLI

1. A cura del Responsabile della banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione da parte del competente organo regionale di controllo.
2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.